

VERBALE

DELL'INCONTRO AVVENUTO IL GIORNO 16/4/14

Nell'ufficio del presidente della sezione penale sono presenti:

per il Tribunale di Savona, su delega del Presidente del Tribunale, la dr. Caterina Fiumanò;

per la Procura della Repubblica la dott.ssa Chiara Paolucci;

per il Consiglio dell'ordine degli Avvocati: l'avv. Fabio CARDONE ;

per la Camera Penale l'avv. Mara Tagliero;

i quali prendo^{mo} atto dell'accordo raggiunto nella riunione del 10/4/14 e sottoscrivono l'allegato
PROTOCOLLO DELLE UDIENZE PENALI COLLEGIALI E MONOCRATICHE



Prat. int 121

TRIBUNALE DI SAVONNA

Depositato nella Cancelleria

17/4/14

per l'incarico

Il Cancelliere



TRIBUNALE DI SAVONA

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI, COLLEGIALI E MONOCRATICHE

1. Giudizi dibattimentali monocratici relativi ad opposizione a decreti penali di condanna e giudizi immediati

- a) I giudizi provenienti da opposizione a decreto penale di condanna e i giudizi immediati **NON** prevedono l'udienza c.d. *filtro* e vengono fissati in apposite udienze da ciascun Giudice, secondo un calendario che verrà preventivamente comunicato all'ufficio GIP/GUP.
- b) In ogni udienza vengono fissati non meno di dieci processi di **opposizione a decreto penale** in due diverse fasce orarie (5 alle 9.00 e 5 alle 10.30).
- c) Tutte le parti cureranno la citazione dei rispettivi testi per la prima udienza, salvo diversa specifica disposizione del Giudice.

2. Giudizi dibattimentali a citazione diretta

- a) I giudizi dibattimentali ordinari di rito monocratico a citazione diretta (con eccezione dei giudizi a carico di imputato sottoposto a misura cautelare coercitiva della custodia in carcere o degli arresti domiciliari per quella causa) prevedono l'udienza c.d. *filtro* e sono fissati in prima comparizione dal P.M. alle ore 9.00.
- b) Il giudice indicherà orari differenziati per almeno due fasce: *h. 09.00; h. 10.00*.
La prima fascia oraria, dalle 9.00 alle 10.00, è fissata per le prime comparizioni, la seconda fascia oraria, dalle h. 10.00, è riservata alla istruzione probatoria e alla discussione delle parti.
- c) L'orario indicato nell'ordinanza di rinvio indica l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato.
- d) L'udienza di prima comparizione (con eccezione dei giudizi a carico di imputato sottoposto a misura cautelare coercitiva della custodia in carcere o degli arresti domiciliari per quella causa), è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi per ragioni processuali, di prescrizione o per applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., nonché alla definizione dei giudizi di rito abbreviato non condizionato all'assunzione di prove. In tale udienza, di regola, non si assumono prove, né si dà corso all'esame di imputati, periti o consulenti tecnici. Per tale ragione le parti non citano i testimoni e i propri consulenti tecnici e il giudice non ne autorizza la citazione.

9

7

to

to

e) In apertura di udienza, i difensori segnalano al giudice, immediatamente, situazioni che potrebbero determinare rinvii, producendo certificati medici e/o rappresentando altri impedimenti anche personali. Il giudice decide al riguardo, contemperando le esigenze di tutti gli interessati al processo.

f) Il Pubblico Ministero inserisce in calce ai decreti di citazione a giudizio il seguente avviso: *“la persona offesa è citata a comparire al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Ha, pertanto, il diritto, ma non l’obbligo, di intervenire alla sopra indicata udienza. Potrà essere tuttavia nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza, alla quale, invece, avrà l’obbligo di comparire. In questo ultimo caso, la mancata comparizione, quale testimone, senza giustificato motivo a tale seconda udienza potrà essere sanzionata con ammenda; potrà essere inoltre disposto l’accompagnamento coattivo a mezzo della polizia giudiziaria”*.

3. giudizi provenienti da udienza preliminare

a) I processi da UP verranno fissati in apposite udienze, anche al fine di consentire la partecipazione in udienza dei PM togati.

I Pubblici Ministeri togati garantiscono, compatibilmente con le esigenze dell’ufficio di Procura, la loro presenza alle udienze fissate con fascicoli provenienti da UP.

I Giudici si impegnano, compatibilmente con i propri ruoli, a fissare i processi provenienti da UP secondo i gruppi di lavoro dei PM togati.

A tal fine sui fascicoli provenienti dalla Procura verrà indicato, dall’ufficio GIP/GUP, il numero del gruppo di lavoro di appartenenza del procedimento, così come segnalato dalla Procura.

b) I processi da udienza preliminare NON prevedono l’udienza c.d. *filtro*, ma alla prima udienza dibattimentale verranno citati solamente i testi del Pubblico Ministero (con eccezione dei giudizi a carico di imputato sottoposto a misura cautelare coercitiva della custodia in carcere o degli arresti domiciliari per quella causa, per i quali verranno citati tutti i testi indicati dalle parti, salvo diversa disposizione del Giudice)

4. giudizi collegiali

Per i giudizi collegiali la prima udienza è da considerare di *programmazione*.

La stessa, pertanto, è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all’ammissione delle prove e alla eventuale calendarizzazione delle successive udienze dibattimentali.

Nell’udienza di programmazione, di regola, non si assumono prove, né si dà corso all’esame di imputati, periti o consulenti tecnici. Per tale ragione le parti non citano i testimoni e i propri consulenti tecnici e il giudice non ne autorizza la citazione, con eccezione dei giudizi a carico di

imputato sottoposto a misura cautelare coercitiva della custodia in carcere o degli arresti domiciliari per quella causa, per i quali verranno citati tutti i testi indicati dalle parti, salvo diversa disposizione del Presidente del Collegio.

5. disposizioni comuni

a). L'udienza penale dibattimentale inizia alle ore 9.00 e termina non oltre le ore 14.00, salvo quanto indicato nel successivo punto b).

b). L'udienza penale dibattimentale è organizzata dal giudice in modo che la fase pubblica si protragga non oltre le h. 14.00, fatte salve le esigenze dei processi con imputati detenuti o per reati prossimi alla prescrizione con trattazione prioritaria, nonché la particolare necessità che si presenti di completare l'assunzione di una prova o di esaurire la discussione.

E' possibile per i collegi prevedere/calendarizzare la prosecuzione dell'udienza in orario pomeridiano, previa comunicazione, anche in via informale, delle date in cancelleria. Anche in caso di prosecuzione pomeridiana l'udienza non potrà proseguire oltre le ore 17.30, salvo le eccezionali esigenze di cui sopra.

c). Il ruolo è affisso a cura della cancelleria all'ingresso dell'aula di udienza.

d) Nel ruolo della pubblica udienza sono indicati il rito (*monocratico, collegiale*), la data dell'udienza, il collegio o il nome del magistrato, l'aula in cui si terrà l'udienza e, per ogni processo, il numero del registro generale del Tribunale, il numero del registro generale notizie di reato, il nome del primo degli imputati in ordine alfabetico, il nome del difensore, l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato, nonché, ove possibile, ogni altra utile indicazione. Il ruolo contiene, altresì, l'indicazione del reato per cui si procede, i nomi di persone offese o testimoni.

e) Nel formare il ruolo, il giudice tiene conto delle fasce d'orario di cui sopra, nonché della prevedibile durata complessiva dell'udienza.

f) Nell'ambito delle singole fasce orarie, il giudice dà la precedenza ai processi con imputati detenuti (*anche se per reato diverso da quello per cui si procede*), a quelli affetti da nullità, irregolarità delle notifiche o altre evenienze processuali (*legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, prescrizione del reato, ecc.*) che determinino l'immediata definizione o il differimento del giudizio.

g) Nell'ambito di ciascuna fascia oraria il Giudice, se ne viene messo a conoscenza, darà, ove possibile, la precedenza ai giudizi per i quali siano presenti parti private, testimoni detenuti, portatori di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasettantenni o provenienti da Regioni diverse dalla Liguria.

h) I difensori che abbiano concomitanti impegni professionali li rappresentano al giudice al più tardi prima dell'inizio della trattazione della fascia di pertinenza e costui ne tiene conto temperando le esigenze di tutti gli altri soggetti interessati, anticipando o posticipando la chiamata del processo, nei limiti temporali della durata dell'udienza.

i) Nel rinviare i giudizi per istruttoria o discussione, il giudice riserva, nell'ambito della rispettiva fascia oraria, le prime ore ai giudizi di più spedita trattazione e quelle successive ai dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga.

l) Il Giudice evita le motivazioni contestuali di complessa o non breve stesura, salvo che la sentenza riguardi l'ultimo processo e non si superino i limiti di orario sopra indicati.

La motivazione contestuale viene redatta solo ed esclusivamente quando ciò non comporti un ritardo nella chiamata dei processi successivi.

A richiesta delle parti il Tribunale rilascia copia informale non sottoscritta della motivazione della sentenza.

m) Il PM che abbia la necessità di assentarsi per un periodo apprezzabile nel corso dell'udienza, si farà sostituire da altro rappresentante del suo ufficio.


n) Ove il rinvio di un processo sia, per qualsivoglia ragione, certo con largo anticipo rispetto alla data dell'udienza, la parte che dà causa al rinvio, informa, senza ritardo la cancelleria del giudice e quest'ultima informa appena possibile le altre parti, senza formalità, anche per via telefonica o telematica. In tal caso, P.M. e Difensori provvederanno autonomamente ad informare, per le vie brevi, i testimoni ed i consulenti indicati nelle rispettive liste, che non dovranno comparire all'udienza. (Al riguardo, verrà verificata la possibilità di rendere noti i differimenti mediante avviso in apposita area del sito web del Tribunale di Savona).

o) Al fine di evitare rinvii e ove ne siano a conoscenza, i difensori segnalano alla cancelleria o al Giudice al più presto, ed in ogni caso almeno quattro giorni prima dell'udienza, l'eventuale stato di custodia cautelare sopravvenuta dell'imputato, onde consentire l'emissione tempestiva dell'ordine di traduzione.

p) Il giudice deferisce al Consiglio dell'Ordine il difensore d'ufficio nominato ex art. 97, 1° comma c.p.p. che, senza nominare un sostituto e senza fornire valide giustificazioni, non si presenti in udienza, nonché il sostituto nominato ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p., il quale non si presenti all'udienza.

q) Nell'intento di un uso sempre maggiore degli strumenti informatici ed anche al fine di agevolare il lavoro del personale di cancelleria e dell'organo giudicante, le parti curano di depositare in atti anche su supporto informatico o nelle cartelle condivise o per mail i capi di imputazione, la relazione di consulenza tecnica di parte ed eventuali memorie difensive.

Anche a tal fine si dispone che vengano inseriti nel sito web gli indirizzi mail dei magistrati




r) Il Pubblico Ministero, i Difensori e gli Assistenti d'udienza hanno l'obbligo di indossare la toga.

Ai giudizi si assiste in silenzio, senza manifestazioni di assenso o dissenso. E' vietato l'uso dei telefonini cellulari che devono essere tenuti spenti o con disattivazione dell'avviso sonoro di chiamata. Nelle adiacenze dell'aula di udienza, i presenti parlano a bassa voce ed evitano rumori molesti. Il Giudice procedente e, in sua assenza, il Pubblico Ministero di udienza, provvederà, in proposito, ad esercitare i poteri che gli spettano in tema di polizia delle udienze.

s) Le disposizioni del presente protocollo si applicano a far data dal giorno successivo alla sua sottoscrizione.

t) Il presente regolamento verrà affisso alla porta dell'aula di udienza; esso verrà inserito, altresì, in apposita area del sito web del Tribunale. Copia del presente regolamento verrà trasmessa, per opportuna conoscenza, al Sig. Presidente della Corte di Appello di Genova, al Procuratore Generale presso la stessa Corte, al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del C.O.F., a tutti i magistrati, ordinari ed onorati, in servizio presso il Tribunale di Savona e la Procura della Repubblica e ai responsabili delle cancellerie penali.

Three handwritten signatures in black ink are present. The first signature is at the top left, the second is in the middle left, and the third is on the right side. They appear to be the signatures of the officials mentioned in the text.